

COMUNE DI NERETO

Provincia di Teramo



Ufficio del Sindaco

Al Dip. Governo del Territorio e Politiche Ambientali-
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla Soprintendenza Archeologica belle arti e
paesaggio dell'Abruzzo
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
PEC: emanuela.criber@beniculturali.it

Al Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it

Al DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale
PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it

Al DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Al DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità
dell'Aria e SINA
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e
della Costa
PEC: dpe013@pec.regione.abruzzo.it

Al DPE014 – Servizio Genio Civile TERAMO
PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Al DPH004 – Servizio Governo del Territorio, Beni
Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
PEC: dph004@pec.regione.abruzzo.it

All'ARTA Abruzzo – Direzione Centrale
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA Distretto Provinciale di Teramo
PEC: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
Provincia di Teramo
PEC: provincia.teramo@legalmail.it

Alla ASL Teramo
PEC: aslteramo@raccomandata.eu

All'U.O.C. servizio di igiene e sanità pubblica
PEC: siesp@pec.aslteramo.it

Alla Ruzzo Reti SpA
PEC: protocollo@ruzzocert.it

Al Comando Prov. Carabinieri Forestali Teramo
PEC: fte42605@pec.carabinieri.it

Al Comando Militare Esercito Abruzzo
Complesso caserma Pasquali Campomizzi
PEC: cmeabruzzo@postacert.difesa.it

Alla ditta WASH ITALIA SpA
PEC: washitalia@pec.it

p.c. e p.q.c.:

Al Presidente della Regione Abruzzo
dott. Marco Marsilio
PEC: presidenza@pec.regione.abruzzo.it
PEC: gab@pec.regione.abruzzo.it

A S.E. dott.ssa Graziella Palma Maria Patrizi
Prefetto di Teramo
PEC: protocollo.prefte@pec.interno.it

All'Assessore all'Ambiente
dott. Emanuele Imprudente
mail: emanuele.imprudente@regione.abruzzo.it
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it

All'Assessore ai Rifiuti
dott. Nicola Campitelli
mail: nicola.campitelli@regione.abruzzo.it
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it

Al Presidente della Seconda Commissione
Permanente Territorio, Ambiente e Infrastrutture
dott. Manuele Marcovecchio

mail: seconda.commissione@crabruzzo.it

Ai Presidente dell'Unione dei Comuni Città-Territorio
Val Vibrata ed ai Sindaci facenti parte
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

Ai Consiglieri Comunali
loro sedi

Ai rappresentanti dei Comitati Cittadini
loro sedi

OGGETTO:

Procedimento amministrativo PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale - VIA) di competenza del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo relativo al progetto **“Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi presso la sede della ditta Wash Italia Spa”** sul territorio del Comune di Nereto – Prot. Regionale n. 2017262806 del 13/10/2017 – Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. - Riferimenti catastali Fg. 7 – P.lle 626,975,999,1150,1323,1264;

Note illustrative

Per il **Comune di Nereto** (Cod. Fisc. 00422080671) in persona del Sindaco pro tempore

Sig. Daniele Laurenzi

contro

la **Wash Italia S.p.a.**

avverso

il rilascio del Provvedimento Unico Regionale (PUAR) per la realizzazione di un impianto di smaltimento di liquidi non pericolosi.

*** **

a)

Sul vincolo paesaggistico.

Nel procedimento di V.I.A. relativo alla realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi, presso lo stabilimento industriale della Wash Italia S.p.a. di Nereto, il Comitato di Coordinamento, nella seduta del 9 Gennaio 2020, chiariva che *“il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica (sentita la Soprintendenza) e del Permesso di Costruire sono di competenza del Comune e dovranno essere rilasciati all’interno del PAUR”* (pag. 10 verbale della conferenza dei servizi del 20/12/2019 allegato al giudizio n. 3142 del 09.01.2020) e prendeva atto della precisazione resa dalla stessa Wash Italia S.p.a. *“di aver inviato al SUAP di Nereto la richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004”*.

La condivisibile affermazione resa dal Comitato sulla titolarità in capo al Comune del potere di rilascio, sia dell’atto di compatibilità ambientale sia del titolo edilizio, rende inevitabile il diniego del provvedimento unico finale da parte dell’Autorità Regionale, a motivo dell’accertata sussistenza del vincolo paesaggistico per la presenza del fiume Vibrata e della riscontrata ubicazione dell’area dell’insediamento industriale entro la fascia di rispetto dei 150 metri di cui all’art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004.

L’Amministrazione Comunale, dopo aver condotto un supplemento di indagine istruttoria, volta alla verifica della distanza intercorrente tra la sponda del corso d’acqua e l’area di intervento, rettificava l’attestato erroneamente rilasciato in precedenza dall’ex Responsabile dell’area tecnica Arch. Sara Cantalmessa, prot. 79 S.U.E. del 12/03/2018, dichiarando l’insistenza del vincolo sul sito di localizzazione dello stabilimento industriale della Wash Italia Spa (attestato Comunale prot. 10087 del 25.11.2019 depositato nel procedimento CCR – V.I.A. il 26 Novembre).

La presenza del complesso aziendale all’interno della fascia di rispetto vincolata ope legis risulta da una verifica tecnica eseguita mediante la misurazione della distanza ed è stata ammessa dalle

Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi come risulta dal verbale predisposto nella seduta del 26 Novembre 2019.

Anche la Soprintendenza, nella nota Direttoriale del 28 Gennaio 2020 riconosce che *“come si evince dal verbale della Conferenza di Servizi, l'intervento ricade in un'area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c)”*.

Nel documento richiamato la Soprintendenza, nel riservare l'emanazione del parere di cui all'art. 146 del codice, sollecita il Comune alla formazione di un resoconto tecnico e alla trasmissione di documentazione integrativa sicché l'Ente, nel raccogliere l'invito, ha provveduto all'invio della scheda istruttoria e della relazione di accompagnamento ribadendo l'ubicazione dell'opificio entro l'area sottoposta a vincolo.

L'incompatibilità dell'iniziativa imprenditoriale con la salvaguardia del bene paesaggistico protetto dal vincolo impongono all'Amministrazione Comunale, stante l'assenza del parere della Soprintendenza e il superamento dello spatium temporis prescritto per il suo rilascio, di negare l'autorizzazione.

Il Comune è consapevole di non essere inserito nell'elenco degli enti delegati all'emissione del provvedimento finale ma, ciò nonostante, intende esprimere formalmente la propria volontà oppositiva all'insediamento Wash Italiana S.p.a. negando l'autorizzazione paesaggistica e, comunque, sollecitando la Regione ad adottare a sua volta un provvedimento negativo per la riferita incompatibilità.

b)

Sul diniego di autorizzazione.

L'autorizzazione unica per l'installazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti è rilasciabile, a norma dell'art. 208 del T.U., alla condizione che il progetto sia compatibile con la salvaguardia dell'assetto ambientale ovvero non rechi pregiudizio allo stesso.

Infatti, il processo produttivo, in forza del combinato disposto degli artt. 208 comma 4 lett. b)¹ e 177 comma 4 lett. c)², non può insistere su aree sottoposte al vincolo paesaggistico che assicura la tutela e la conservazione del paesaggio vietandone la manipolazione e lo sfruttamento.

Il comma 7 dell'art. 208 così dispone:

“Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 si applicano le disposizioni dell'art. 146”.

L'autorizzazione paesaggistica rappresenta, dunque, la condicio sine qua non per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e ne costituisce il provvedimento presupposto sicché, in difetto della stessa, non può essere concessa l'abilitazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto progettato dalla Wash Italia S.p.a..

Il diniego opposto dal Comune alla domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dalla società (al cospetto del riconoscimento da parte del CCR – V.I.A. della titolarità in capo al Comune del potere di pronunciarsi sulla stessa) impedisce il rilascio del PAUR.

c)

Sul Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA).

1 art. 208 comma 4 lett. b): Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

2 art. 177 comma 4 lett. c): I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'area, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Il Piano stralcio di difesa delle alluvioni individua il perimetro del territorio sottoposto al rischio idraulico e, quindi, identifica il bacino ambientale assoggettato a divieto assoluto di edificabilità.

E' noto che il PSDA, in quanto diretto a preservare ambiti territoriali dal rischio di esondazioni, riveste carattere vincolante ed è insuscettibile di disapplicazione.

L'indagine istruttoria condotta nel procedimento di V.I.A. è pervenuta alla conclusione che l'area di localizzazione dell'impianto della Wash Italia S.p.a. non sia soggetta a vincolo di PSDA.

Nella relazione tecnica, infatti, si sottolinea che *“l'area in cui verranno previsti gli interventi di progetto (simbologia di colore giallo) non ricade in area a rischio PSDA”* e si aggiunge che *“l'attestazione redatta dal Comune di Nereto (prot. n. 4815 del 28.06.2018) stabilisce che gli immobili censiti in catasto al foglio 7 particelle 1323, 1150, 626, 975, 1264 e 999 intestati a Wash Italia S.p.a. non rientrano nelle aree a rischio idraulico e frane”* (cfr. pag. 19 del giudizio n. 3044 del 23/05/2019).

In riferimento all'attestazione prot. 4815 del 28/06/2018 a firma dell'ex Responsabile dell'area tecnica Arch. Sara Cantalmessa, lo scrivente Sindaco, consapevole della responsabilità e delle competenze in materia di Protezione Civile, ricadenti nelle prerogative e funzioni del Sindaco, tiene a precisare che, tale attestazione, è stata rilasciata senza informare il Sindaco di Nereto, pertanto il Sindaco esonera qualsivoglia responsabilità amministrativa civile e penale, derivante da possibili future calamità naturali quali alluvioni e nel caso di sinistri o disastri ambientali, che potranno verificarsi nelle aree prospicienti lo stabilimento della Wash Italia Spa. Nel rispetto del perimetro delle competenze, lo scrivente ritiene la suddetta attestazione prot. 4815 del 28/06/2018 di dubbia legittimità per difetto di competenze, in quanto il Comune di Nereto non è competente sul PSDA di conseguenza sul rischio idraulico e frane, infatti le aree inondabili di cui al PSDA sono di competenza regionale, invero il Comune di Nereto è competente riguardo al Piano di Protezione Civile, di conseguenza si rappresenta che la strada provinciale 8/A denominata via I Maggio, strada importante di collegamento con la valle, risulta strada di emergenza anche con le sue criticità connesse agli argini del torrente Vibrata, che sono non solo in continua “evoluzione” ma risultano tutt'oggi non ripristinati sul versante di Nereto. Risultano infatti interventi

palliativi effettuati dagli Enti sovracomunali competenti, problemi non del tutto risolti dalla Provincia di Teramo, di certo non definitivi e risolutivi, pertanto è evidente il potenziale rischio idraulico nel caso di ulteriori esondazioni che potrebbero determinare il crollo dell'asse stradale provinciale (come già accaduto in passato). Vi sono quindi oggettive criticità non valutate attentamente su cartografia per la intervenuta e sostanziale continua modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali e socio economiche del contesto territoriale interessato dove questo progetto si configura potenzialmente critico sotto molteplici aspetti ambientali sanitari e per l'economia del territorio. Sempre relativamente alla funzione di Protezione Civile anche la strada comunale via Pisacane risulta essere strada di emergenza, ricompresa nel Piano di Emergenza Comunale, e su queste strade non è di poco conto consentire il transito di veicoli che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acqua;

Ebbene nel prendere atto, con sconcerto, dell'attestato del servizio Genio Civile Teramo prot. RA/308987/17 in cui si attestava che *"non si rilevano aree inondabili di cui al PSDA per le quali è necessario l'acquisizione dell'autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904"*;

I dati sopra riferiti risultano smentiti dalla carta analitica del rischio idraulico da cui risulta che **l'area di insediamento aziendale ricade all'interno delle fasce classificate di pericolosità.**

La riproduzione planimetrica dell'area di pericolosità idraulica (pag. 20 relazione tecnica) non è veritiera in quanto colloca l'area Wash Italia S.p.a. al di fuori del PSDA mentre la stessa, ove si esamini il piano stralcio, è posizionata in parte entro la fascia sottoposta a rischio idraulico.

Nella relazione per la C.d.S. del 26 Novembre 2019 si legge:

"L'area risulta interna alle perimetrazioni delle zone esondabili del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo (PSDA) ed esterna alle aree individuate come pericolose per fenomeni gravitativi e processi erosivi nel Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)".

Anche la Wash Italia S.p.a. riconosce la collocazione della sua proprietà all'interno del PSDA giacché, giusta relazione della società incaricata della redazione della perizia geologica, afferma che "... nell'ambito del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) l'area in esame è perimetrata nella classe di pericolosità da moderata a molto elevata".

Il vincolo c.d. alluvionale preclude il rilascio del PUAR.

d)

Sulla violazione della distanza di m 500.

Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, nel definire i criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti fissa in m 500 la distanza degli impianti dai centri abitati stabilendo che il calcolo va effettuato dalla recinzione dell'impianto.

Il limite di distanza rappresenta una prescrizione obbligatoria e vincolante che, a mente dell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006, valorizza il principio di precauzione e fa divieto di avviare qualsiasi attività produttiva di rifiuti ritenendola fonte di effetti nocivi sulla salute umana.

Va segnalato, al riguardo, che l'espressione "centro abitato" non si identifica con la nozione delineata dall'art. 3 comma 1 n. 8 del codice della strada ma rivela la presenza di un insediamento abitativo che va protetto per sottrarlo al pericolo di danno alla salute procurato dalle immissioni odorigene.

In sintesi, il funzionamento di un impianto di rifiuti non può essere attivato ad una distanza inferiore a 500 m giacché, all'interno di tale spazio, opera la presunzione di danno a carico della popolazione residente e ciò a prescindere dalla dimensione quantitativa del nucleo abitativo o della sua riconducibilità al modulo descritto dal codice della strada.

Preso atto di quanto dichiarato dalla società Wash Italia Spa sulla distanza dal centro abitato e di quanto confermato dal Comitato CCR – VIA riguardo all'art. 4 del Codice della Strada "Delimitazione del Centro Abitato" ai fini di una puntuale perimetrazione dello stesso, occorre ribadire che con nota prot. n.

10105 del 26/11/2019 l'Ufficio Tecnico del Comune di Nereto sulla verifica delle abitazioni presenti nel raggio di 500 m dall'area di intervento e delimitazione del centro abitato riscontrava che nel raggio di 500 m dall'area di realizzazione del progetto sono presenti n. 25 abitazioni classificate A2 di tipo civile, n. 10 abitazioni classificate A3 di tipo economico, n. 2 abitazioni classificate A7 abitazioni in villino, n. 1 abitazione A6 di tipo rurale. Il tutto per un insieme di n. 38 edifici ancorché intervallato da strade e delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali stradali di cui all'art. 3 del della Codice della Strada, di cui 3 fabbricati a ridosso dei confini della Wash. Nel summenzionato documento si rappresentava che la Giunta Comunale di Nereto con propria Deliberazione n. 268 del 27/06/1995 e successive n. 27 del 22/02/2006 e n. 237 del 25/10/2007 ha provveduto alla delimitazione del centro abitato tuttavia la tavole planimetriche allegate alle delibere inspiegabilmente e fatto grave non sarebbero reperibili;

Sempre nello stesso documento prot. n. 10105 si evidenziava che secondo l'art. 3 del Codice della Strada sul territorio sono ben visibili i segnali di inizio e fine del centro abitato (costituiti da cartello con scritta nera NERETO su fondo bianco) posti all'ingresso e all'uscita del paese delimitando, pertanto, il centro abitato come coincidente con l'itero perimetro del territorio comunale.

Orbene durante i lavori della Comitato CCR-VIA del 09/01/2020 il sottoscritto Sindaco in qualità di uditor veniva sentito dal Comitato e specificatamente il Dirigente Servizio Rifiuti che chiedeva delucidazioni in merito anzidetta nota prot. n. 10105 e specificatamente sul concetto di Centro Abitato, lo scrivente ribadiva la necessità di approfondire l'osservanza della fascia di rispetto di 500 m dal centro abitato poiché **il territorio di Nereto di soli 7 Km² con popolazione di 5.445 abitanti e una densità abitativa di 776,75 ab/Km² incorpora la zona artigianale e industriale di antica formazione nel centro urbano**, così come individuato, peraltro, nell'elaborato grafico denominato **Perimetro Urbano Provincia di Teramo, consultabile dal portale "Sistema delle Conoscenze Condivise – Vincoli – Perimetro urbano Provincia di Teramo"**, da cui si evince inoltre che in adiacenza è sita un'area urbana ricompresa nel Comune di Corropoli, denominata "Case Picciò", individuando edifici che, a differenza di

quanto asserito a pagina 14 del Giudizio n. 3044 del 23/05/2019, superano le 25 unità, la presenza di una palestra e centro sportivo polivalente “Five village Nereto”, la sede distaccata permanente dei Vigili del Fuoco e una struttura alberghiera sportiva-ricettizia “Lago Verde”;

Rilevante nelle adiacenze è **la presenza di un edificio pubblico come la Caserma dei Vigili del Fuoco** che espleta servizio di pubblica utilità h 24 per 365 giorni l’anno, altresì di un edificio comunale adibito al **Servizio Veterinario della ASL, di centri sportivi e di Alberghi**, il vicinissimo **“Lago Verde”** posto sulla sponda opposta del torrente Vibrata in località Sant’Omero di fronte allo stabilimento Wash e, a poca distanza, **“l’Albergo Europa”**, sulla limitrofa Strada Statale n.259 denominata viale Europa dove è situato lo **Stadio Comunale**.

Il territorio di Nereto, per quanto piccolo, con una densità abitativa elevata, possiede delle specifiche vocazioni: **Polo Scolastico della Val Vibrata**, le **Scuole** di ogni ordine e grado, compreso un **Asilo Nido**, il **Polo d’Istruzione Superiore Statatale “Peano – Rosa”**, il **Distretto Sanitario**, **Casa di Riposo**, **Uffici e Servizi Pubblici** come **INPS**, **Centro per l’Impiego**, **Uffici Regionali** quali **l’UTA** e il **Centro Promozione Culturale**, nonché importanti presidi di sicurezza: la **Stazione dei Carabinieri** e del **Reparto Carabinieri Forestali** e la **Tenenza della Guardia di Finanza**;

Sempre sul concetto di **Centro Abitato** e per quanto dichiarato dal Geom. Pierluigi Palma con nota prot. n. 10105 del 26/11/2019 sulla **non reperibilità delle planimetrie**, quali atti allegati alle deliberazioni giuntali di perimetrazione del Centro Abitato, lo scrivente ha denunciato alle autorità competenti la scomparsa delle suddette planimetrie dagli archivi comunali, invero risulta agli atti la relazione tecnica del Dott. Arch. Aldorino Di Gaetano e i verbali delle commissioni edilizie, dai quali si evince che *“il procedimento adottato è stato notevolmente ampliato in quanto il territorio comunale è particolarmente limitato e densamente popolato”*;

Si allega al presente atto la relazione tecnica della delimitazione del Centro Abitato dell’Arch. Aldorino Di Gaetano;

L'Amministrazione Comunale, dopo aver condotto un supplemento di indagine documentale volto alla verifica della perimetrazione del Centro Abitato, informa che è agli atti il documento prot. n. 186/S.U.E. del 29/06/2017 a firma del Responsabile del Servizio Arch. Sara Cantalamessa ad oggetto "Attestazione delimitazione Centro Abitato" indirizzato alla società I.MA.TEX zona industriale di Nereto ebbene l'Arch. Cantalamessa, *"viste le planimetrie allegate alle Delibere richiamate"* attesta che l'azienda sita in zona industriale rientra nella delimitazione del centro abitato così come definito all'art. 4 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992 ;

Si specifica che la società beneficiaria di tale attestazione è ubicata nella nuova zona industriale - produttiva di Nereto;

Un ulteriore supplemento di indagine ha chiarito che finanche la Wash Italia Spa nel **documento prot. 13100 del 03/11/2003 allegato alla Domanda di Permesso di Costruire della società Wash Italia Spa** a firma dei propri tecnici, a pagina 4, assevera che *"il fabbricato di progetto ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato e comunque le distanze dalla viabilità principale è sempre maggiore di m 10,00"*;

Si allega il **documento prot. 13100 del 03/11/2003 in forza del quale perfino la stessa società Wash Italia Spa dichiara che l'area aziendale ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato;**

Per quanto sopra esposto risulta incontrovertibile che relativamente al concetto di centro abitato la società Wash Italia Spa e gli Uffici della Regione Abruzzo per quanto dichiarato nell'istanza progettuale hanno costruito l'iter amministrativo senza i necessari riscontri documentali;

f)

Sulla violazione della fascia di rispetto di cui all'art. 26 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

La disposizione indicata in rubricata, al comma 2, fissa le distanze delle costruzioni dal confine stradale e prescrive l'intercapedine di m 30 per le strade di tipo C (extraurbane secondarie) e di m 20 per le strade di tipo F (locali).

Il carattere imperativo della norma esclude la sua disapplicabilità e rende inammissibile qualsiasi intervento costruttivo all'interno della fascia di rispetto.

Nel caso concreto, le aree interessate dalla realizzazione della piattaforma sono contornate da Via C. Pisacane, da Via G. Salvemini e dalla Strada Provinciale n. 8/A (Via I Maggio) sicché **l'insediamento produttivo in più tratti verrebbe a trovarsi ad una distanza inferiore a 10 metri dai limiti stradali (sulla via comunale "Carlo Pisacane" direttamente in adiacenza alla strada) e, quindi, in violazione dei precetti normativi sopra richiamati che impongono il rispetto della fascia di rispetto stradale;**

Nel parere espresso nel maggio 2019 dal Comitato di Coordinamento Regionale è visualizzabile a pag. 25 lo stralcio fotogrammetrico dell'area Wash Italia S.p.a. e dallo stesso risulta chiaramente l'insussistenza dello spazio per garantire il rispetto della distanza minima.

Risulta che l'impianto rientra quasi per intero nel vincolo di fascia di rispetto fluviale e lacuale;

g)

Funzione di Autorità Sanitaria del Sindaco

E' noto che tale tipologia di impianto è potenzialmente impattante dal punto di vista delle emissioni odorigene pertanto lo scrivente Sindaco facendo sue tutte le relazioni e pareri dei consulenti tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale di Nereto, atti debitamente depositati in Conferenza dei Servizi, con la presente ribadisce e denuncia gli innumerevoli elementi ostativi formali e sostanziali all'iniziativa privata della Wash Italia Spa e specificatamente al possibile impatto ambientale e alla sottovalutazione dell'impatto odorigeno sulla popolazione. **Richiamate le relazioni depositate dal**

consulente dott. Lamberto Fazzini prot. n. 10103 del 26/11/2019 “Considerazioni e Riflessioni Cautelative” dove vengono evidenziati gli impatti con la realtà circostante nonché le criticità dell'intervento, con particolare riferimento alla scelta dei rifiuti CER che si intendono trattare, e dalla dott.ssa Anna Maria Lelii prot. n. 10088 del 25/11/2019 “Riflessione Sanitaria” nella quale vengono messi in evidenza gli impatti delle emissioni sulla salute umana in riferimento alle tipologie di emissione, alla concentrazione e ai tempi di esposizione, le note prott. 10101 e 10102 del 26/11/2019 a firma sindacale in cui, in riferimento alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 26/11/2019 si chiedeva, rispettivamente, al direttore del SIESP ASL ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL di attivare la **Valutazione di Impatto Sanitario** in seguito: alla **vicinanza della Wash Italia spa** con aree di residenza, misurazione di surrogati di esposizione, inquinamento olfattivo, stato di inquinamento della zona ante-operam; inoltre con documento prot. n. 10952 del 20/12/2019 a firma sindacale e indirizzato alla Regione Abruzzo si richiedeva uno studio di epidemiologia ambientale che possa prestarsi ed essere una risposta alle preoccupazioni pubbliche in riferimento alla possibile ubicazione di una piattaforma per i rifiuti liquidi non pericolosi nel territorio del Comune di Nereto, viene inoltre specificato, che **uno studio correlato tra la tossicologia degli inquinanti e i dati epidemiologici è ritenuto necessario al fine di valutare i potenziali fattori di rischio per la salute ravvisando possibilità di contatto con fattori inquinanti o dannosi (esposizione) per i numerosi residenti che vivono in prossimità della sorgente potenzialmente inquinante;**

Alle sopra indicate richieste del Sindaco e dei consulenti tecnici non risultano, ad oggi, pervenute risposte.

Inoltre risultano agli atti **chiarimenti richiesti dalla AUSL 4 di Teramo** rispetto:

- alla vicinanza dell'Azienda con strutture pubbliche e private,

- alle emissioni odorigene e misure di prevenzione,
- la descrizione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento per l'idrogeno solforato e per l'ammoniaca,
- le misure di prevenzione e di gestione del troppo pieno in caso di piogge abbondanti,
- le verifiche periodiche per la prevenzione dell'inquinamento.

Ebbene relativamente ai suddetti chiarimenti chi deve esprimersi? La ASL ha espresso il parere sanitario? ;

Il Sindaco di Nereto alla data odierna non ha contezza del parere della ASL probabilmente la stessa ritiene vincolante soltanto il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'ARTA che ha espresso un parere favorevole all'intervento;

In base all'Art. 216 – R.D.27.07.1934, n° 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie) gli insediamenti produttivi che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possano riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, sono indicate in un elenco suddiviso in due classi. **Nella prima classe, la più pericolosa, sono incluse quelle attività che devono essere isolate in zone lontane dalle abitazioni.** Nella seconda classe, quella meno pericolosa, ma che comunque esige speciali cautele per la incolumità del vicinato. Tuttavia lo stesso Art. 216 – comma 5 – consente che una industria insalubre di prima classe possa essere ammessa in prossimità dell'abitato, ma solo a condizione che il titolare della stessa riesca a PROVARE in modo inconfutabile che la adozione di speciali tecnologie e cautele sia tale da non arrecare nocumento alla salute umana del vicinato. In tal caso l'Autorità può ritenere ammissibile l'esercizio dell'attività insalubre solo ed esclusivamente quando venga fornita dalla Azienda la suddetta PROVA unitamente al necessario, vincolante e fondamentale parere motivato del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL. In base al D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle Industrie Insalubri) **la attività della Ditta WASH ITALIA è inclusa nella Parte I tra le**

Industrie Insalubri di Prima Classe – Sezione B – Punto 100 “Rifiuti Solidi e Liquami – Depositi ed Impianto di Depurazione, Trattamento”. Quindi la ASL, valutati i rischi connessi, doveva o dovrà motivare l'eventuale deroga alle Norme di Legge per una attività che si delinea, per le modalità di esercizio e per le svariate tipologie di rifiuti che affluiranno nella zona, come assolutamente unica e senza possibili riferimenti ad analoghe attività, e relative problematiche, nell'intero ambito provinciale e fors'anche regionale, creando giustificati timori e rimostranze da parte della popolazione.

Il Sindaco di Nereto in virtù del **principio comunitario di precauzione e dell'art. 97 della Costituzione** ossia del principio di legalità, di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;

ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, “Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie”, artt. 216 e 217;

Per quanto sopra richiamato significato e dedotto;

VISTO e preso atto della documentazione, **per quanto di competenza**, in rapporto **all'esigenza primaria della tutela dell'incolumità pubblica** per il possibile pericolo o danno alla salute pubblica, in **coerenza con la finalità preventiva cautelare e per la tutela dell'interesse pubblico;**

ESPRIME parere sanitario negativo al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti liquidi presso la proprietà privata della società Wash Italia Spa per le riassunte e ulteriori seguenti **motivazioni:**

- La **delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 28/12/2018** ad oggetto “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 251 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – L.R. 23.1.2018, n. 5 – DGR n. 764 del 22.11.2016 – Anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica e censimento dei siti a rischio potenziale

sottoposti a verifiche ambientali. Aggiornamento.” Nell'allegato 2 – *“Elenco dei siti a rischio potenziale di contaminazione sottoposti o da sottoporre a verifiche ambientali”* per quanto attiene la Provincia di Teramo e il Comune di Nereto viene riportato nell'elenco tra le denominazioni **il sito “ALBATEX”** ebbene gli immobili della società “Maglificio Albatex” con decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo sono stati acquisiti dalla società Wash Italia Spa; inoltre la sopraindicata deliberazione regionale risulta comprensiva di un modulo in cui sono riportati i siti che in seguito ad attività di indagine preliminare sono risultati non potenzialmente contaminati, tra questi non compare il sito “ALBATEX” ovvero Wash Italia Spa;

- Nella documentazione progettuale allegata al parere 3092 del 30/09/2019 procedura V.I.A. con esito favorevole con prescrizioni a pag. 147 si riporta la dislocazione dei pozzi (pozzi oggetto di procedimento in sanatoria ancora non definito) e si legge: **9° pozzo ex Maglificio ALBATEX per meglio dire Wash Italia Spa**;

- Risulta, inoltre, al sottoscritto Sindaco che sarebbe agli atti una **sentenza penale di condanna** del 1999 nei confronti del legale rappresentante della **ditta Lavanderia Italia Srl** (attuale sito della Wash Italia Spa, al netto degli immobili Albatex, acquisiti successivamente nell'anno 2006) **per avere scaricato nel torrente Vibrata le acque di lavorazione della Lavanderia Italia Srl, acque che superavano i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile e per avere scaricato le acque di lavorazione della Lavanderia Italia Srl nonostante la revoca della autorizzazione**;

- **In data 03.11.2017** è pervenuta, agli atti di codesto Comune con **prot. 8918, nota dell'ARTA Abruzzo** indirizzata al Sindaco di Nereto ed inoltrata congiuntamente:

— al Corpo Carabinieri Forestali Abruzzo e Molise,

- alla Regione Abruzzo dipartimento OO.PP. Governo del territorio e Politiche Ambientali Servizio Gestione e Qualità delle Acque,
- All'ASL di Teramo distretto Sanitario di Base di Nereto,
- Alla Ditta Wash Italia s.p.a.

In detta nota si trasmetteva la Relazione di sopralluogo n. 08 del 2017 in cui si legge: << *Durante il sopralluogo si è rilevata la presenza di due tubazioni di colore nero le quali scaricavano acque dalla colorazione anomala all'interno del fiume Vibrata..... Da un'analisi visiva effettuata sul luogo, si è ipotizzato che entrambe le tubazioni potessero provenire dalla ditta Wash Italia che sorge nelle immediate vicinanze..... E' stata di seguito effettuata un'ispezione del pozzetto di campionamento sito a valle della vasca di disinfezione del depuratore (Wash). L'Acqua si presentava torbida quindi si è proceduto ad un campionamento istantaneo delle acque per le analisi chimiche..... Successivamente è stata eseguita una prova di flusso, immettendo nel pozzetto di campionamento un colorante verde Versato alle ore 10.36..... è stata accertata l'uscita del colorante alla 10.43 dal tubo nero a monte che scarica nel fiume Vibrata..... Dall'analisi dei rapporti di prova emerge che per entrambi i campioni, i valori di BOD₅ eccedono i valori fissati dal D.Lgs. 152/06 parte III allegato 5 tab.3. Sono inoltre presenti tracce di cloroformio, clorodibromometano e bromodichlorometano..... **risulta violato l'art. 101 del 152/2006** >>. Con nota della **Regione Abruzzo**, dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Gestione e Qualità delle Acque, in data 07.11.2017, si **diffidava la ditta Wash Italia S.p.a. a scaricare nel Torrente Vibrata acque reflue industriali con parametri superiori ai limiti di legge;***

Il Sindaco di Nereto per quanto sopra ravvisa forti preoccupazioni per il persistere in continuità della violazione di legge 152/2006 (T.U. Ambientale) sui siti sopraindicati della Wash Italia Spa, dati e

aspetti che riguardano impatti ambientali già ravvisati dalle agenzie regionali (ARTA e Dipartimento OO.PP Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Gestione e Qualità delle Acque) e ASL che non possono essere considerati, dal Sindaco, privi di aspetti sanitari se ascrivibili alla materia dei rifiuti poiché occorre far rilevare lo strettissimo legame intercorrente tra la tutela dell'ambiente e l'incomprimibile diritto di cui all'art. 32 della Costituzione Italiana;

- Sul concetto di **centro abitato** e sulla perimetrazione dello stesso, si richiama il **documento protocollo 13100 del 03.11.2003** allegato alla domanda di PdC della società Wash Italia SpA a firma dei propri tecnici che dichiaravano: << *il fabbricato di progetto ricade all'interno della perimetrazione del Centro Abitato....*>>; oltre alla verifica effettuata dall'Ufficio Tecnico di cui al prot. 10105 del 26.11.2019 della presenza di n. 38 abitazioni nelle immediate vicinanze del sito in oggetto e di strutture pubbliche e private a servizio della collettività.

- L'intervento, come individuato in sede di istanza, nasconde o mostra (dipende dai punti di vista e dai diversi e contrapposti interessi in campo quello privato e quello pubblico) **criteri localizzativi errati, non risulta conforme ai vincoli sovraordinati quali il piano paesaggistico e il PSDA** inoltre, il sito insiste su una zona di P.R.E. non conforme, come sostanziato nel **Parere Urbanistico negativo** depositato dal Comune di Nereto prot. n. 10104 del 26/11/2019, con allegata interpretazione autentica del redattore del piano Ing. Luigi Alesiani, che **definisce inammissibile l'intervento** proposto nella zona D, sottozona D.1, dalla società Wash Italia Spa presso la sede della stessa sia per lo svolgimento di attività di deposito, trattamento biologico-fisico-chimico e affinamento di rifiuti liquidi non pericolosi, sia per quanto riguarda la tipologia di intervento, ulteriormente sul concetto di **Centro Abitato** preso atto di quanto dichiarato in fase di istanza dalla società Wash Italia Spa sulla distanza dal centro abitato e di quanto confermato dal Comitato CCR –VIA riguardo all'art. 4 del Codice della

Strada “Delimitazione del Centro Abitato” ai fini di una puntuale perimetrazione dello stesso, dall’esame della documentazione, la società Wash Italia Spa non risulta avere allegato le planimetrie comunali ufficiali che dimostrino la perimetrazione esatta del centro abitato, né le stesse sarebbero reperibili negli archivi comunali, quindi, allo stato attuale, non è possibile desumere l’effettiva rilevanza dei 500 m perimetrati “autonomamente” dalla società proponente giacché tale misurazione non trova conforto dalla prova dell’esatta perimetrazione del centro abitato, se non proprio con il **documento protocollo 13100 del 03.11.2003** allegato alla domanda di PdC della società Wash Italia SpA a firma dei propri tecnici che dichiaravano: << *il fabbricato di progetto ricade all’interno della perimetrazione del Centro Abitato....>>*

- Il sottoscritto Sindaco allega, infine, ulteriori relazioni a firma del Geologo Luca Di Carlantonio e del dott. Lamberto Fazzini sottolineando che la **Ditta proponente stessa prevede e teme che possano verificarsi situazioni di emergenza legate al malfunzionamento dell’impianto (come dimostrato già in passato e con il solo refluo di lavanderia il sito e la Ditta hanno avuto problemi di scarichi inquinanti e sviluppo di cattivi odori)** ebbene le prescrizioni impartite dall’ARTA per fronteggiare tali previste e prevedibili, anzi certe, emergenze (pag. 39 documento presentato nella Conferenza dei servizi del 26/11/2019) “Istruzioni in caso di malfunzionamento” contemplano delle **previsioni** (più che prescrizioni) **preoccupanti** rispetto a **tempi e modi delle comunicazioni dei malfunzionamenti** e dei successivi accertamenti, nonché l’alea nell’individuare quale autorità deve fare cosa oltre all’indeterminatezza sul grado delle responsabilità nelle more del trascorrere del tempo emergenziale.

Questo significa autorizzare ciò che la Legge vieta?

- Richiamata, in ultima istanza, la **risoluzione n.11 del 22.11.2019** della **Seconda commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio Regionale dell'Abruzzo**, in cui il Consiglio Regionale impegna << *il Presidente e la Giunta:*

- *ad adottare ogni più idonea misura al fine di prevedere adeguate distanze tra i siti di smaltimento di sostanze pericolose e i centri urbanizzati, nonché i siti sensibili come ad esempio asili nido, scuole, centri sportivi e di aggregazione, distretti sanitari, ospedali e case di riposo;*
- *a garantire che nel procedimento di autorizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, circa la realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash Italia spa di Nereto, sia osservata la massima tutela degli aspetti sanitari, ambientali, paesaggistici, urbanistici e viari, al fine di ridurre gli impatti negativi sulla popolazione residente.>>*

Preso atto in conclusione delle dichiarazioni rese in audizione del legale rappresentante della Wash Italia Spa Dott. Alfredo D'Acchioli, allegate al verbale del giudizio CCR – VIA n. 3142 del 09/01/2020, che prospetta *"una positiva ricaduta sull'economicità aziendale e sul mantenimento dei livelli occupazionali attuali nonché un prevedibile incremento di nuovo assunti necessari alla gestione della nuova filiera"* e ancora *"in merito all'impatto ambientale l'azienda ritiene che, non essendoci impianti autorizzati per il trattamento di rifiuti liquidi in Regione Abruzzo, essendoci al contrario esigenza di smaltimento, la realizzazione del nostro impianto comporterà una riduzione dei chilometri percorsi degli automezzi dal luogo di produzione al luogo di trattamento e conseguente riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera"* e ancora *"Per le aziende che necessitano di trattamento dei liquidi non pericolosi si genererà un positivo impatto sui costi per la riduzione dei costi di trasporto. Analogamente i cittadini potrebbero avere vantaggi derivanti dalla riduzione della Tari per effetto della riduzione dei costi delle pubbliche discariche legate al tragitto ridotto del*

percolato da esse generato al luogo di trattamento" e ancora "In merito al più volte dibattuto argomento della distanza dal centro abitato, riteniamo esaustive le informazioni fornite in corso dei lavori del comitato VIA. Sinteticamente: nel raggio di 500 m dal nostro confine non ci sono centri abitati come definiti dal codice della strada e cioè insieme di edifici continui e raggruppamenti, ancorché, intervallati da strade e piazze costituite da non meno di 25 abitazioni". Quindi questa azienda vuole supportare l'impiantistica pubblica regionale? Conseguentemente le società che si occupano del ciclo integrato dei rifiuti? La Wash difatti prospetta la riduzione della TARI per effetto della vicinanza dell'impianto per lo smaltimento di percolato. Lo scrivente in qualità di amministratore pubblico si chiede come si possano prospettare o auspicare queste "commesse" prima dell'eventuale autorizzazione? Come si può essere così sicuri che il "mondo" dei rifiuti si rivolgerà alla Wash Italia Spa? Quali sono le modalità di affidamento? Perché gli Enti pubblici non si dotano di impianti tecnologici pubblici per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi? Certamente necessari ma impattanti soprattutto per gli odori molesti, dunque, da allocare in zone lontane dalle abitazioni e lontano da edifici pubblici soprattutto lontano dalle Scuole e dagli Asili. Bisogna che la politica esprima un piano territoriale Regionale e Provinciale anche per queste tipologie di iniziative private, che tenga conto di criteri localizzativi e cautelativi a favore delle Popolazioni al fine, in ugual modo, di preservare e rispettare le Peculiarità delle Comunità, la Storia, le Vocazioni e le Tradizioni dei Territori soprattutto quelli più piccoli come NERETO in passato capoluogo di mandamento più importante della Provincia di Teramo per questo motivo invito a informarsi sui nostri monumenti ad esempio sulla Chiesa di San Martino del XXII sec. sulla Fonte Vecchia, sulle visite e frequentazioni di Gabriele D'Annunzio proprio a Nereto, sui tanti letterati, scrittori, artisti e professionisti Neretesi di fama nazionale e internazionale e su cosa significhi trovarsi al centro di una vallata fertile, la Val Vibrata, dove l'agricoltura e la viticoltura esprimono prodotti tipici di altissima qualità.

Su questo impianto arriveranno feci animali, urine e letame, rifiuti contenenti zolfo e fanghi contenenti solfuri (quindi anche il famigerato Solfuro di Idrogeno, quello che puzza di uova marce e che risulta estremamente tossico e nocivo), rifiuti contenenti i temutissimi metalli pesanti quali Cromo e Rame, fanghi di pitture e vernici, e prodotti svernicianti, inchiostro (così potremo colorare come un Arlecchino il nostro povero Torrente Vibrata! Che il Piano di Tutela delle Acque definisce pessimo) e ancora colle e sigillanti, rifiuti da sgrassaggio...e se tutto ciò non bastasse non preoccupatevi, ce n'è per tutti i gusti e per tutti gli stomaci, eccovi allora per la felicità della società i rifiuti liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani ed anche il suo gemello il "DIGESTATO" sempre dal trattamento anaerobico dei rifiuti o se preferite "PERCOLATO" rifiuti anaerobici con tutto il loro carico di cattivi odori di cui sono intrisi. Ma perché tutti questi produttori di rifiuti...industriali ed artigianali...Enti Pubblici...Gestori di discariche ed altri impianti di depurazione (provenienti da tutta l'Italia) vogliono privarsi dei loro rifiuti liquidi e fanghi da essi stessi prodotti nelle loro specifiche attività e regalarli al Comune di Nereto e alla Val Vibrata tutta. Certo la Ditta che li accoglie non gratuitamente! Per loro è un business e quindi saranno adeguatamente pagati! Gratis invece è solo per noi cittadini e per l'ambiente Vibratiano comprese le località turistiche costiere sull'Adriatico e addio % di PIL.

A proposito di economia e finanziamenti: la società Wash Italia Spa risulta beneficiaria di un finanziamento regionale POR FESR in RTI con ad altra società, giusta Determinazione n. 39DPG013 del 22/12/2017, per un contributo concesso di 140.000,000 euro, possiamo conoscere la finalità di questo progetto e i motivi per i quali nel maggio 2019 la Wash avrebbe rinunciato al finanziamento regionale.

Da ultimo di nuovo sul concetto di Centro Abitato perché dobbiamo credere a quanto dichiarato dalla società Wash Italia Spa senza nessun riscontro documentale? Per atto fideistico? Al Dirigente Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo chiedo: di cosa dobbiamo prendere atto relativamente all'art. 4 del Codice della Strada? Senza i necessari riscontri documentali ergo le planimetrie comunali, come si accerta l'effettiva perimetrazione esatta del Centro Abitato? Forse proprio dal documento **protocollo 13100 del 03.11.2003 a firma dei tecnici** della Wash che dichiaravano: << *il fabbricato di progetto ricade all'interno della perimetrazione del Centro Abitato....>> ;*


P.Q.M.

Si chiede che la Regione, nel prendere atto di quanto sopra esposto sugli aspetti sanitari, ambientali, paesaggistici, urbanistici e viari e, del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune di Nereto, confermi che l'impianto è sottoposto al vincolo paesaggistico o comunque neghi, a sua volta, l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e che, infine, vieti la realizzazione della piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi progettata dalla Wash Italia S.p.a..

Dalla Residenza Municipale

Nereto, 10.02.2020

IL SINDACO
Daniele Laurenzi



COMUNE DI NERETO
(Prov. Teramo)

Protocollo N. 13100

COMUNE NERETO

PROVINCIA TERAMO

3 NOV. 2003

ALLEGATO A ☒ DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
☐ DOMANDA DI VARIANTE
☐ DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

Estremi archiviazione pratica edilizia:
 Prot. Gen. n. _____ del _____
 Pratica Edilizia n. _____ / _____
 Permessi di costruire N° _____

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DA ESEGUIRE

DESTINAZIONE D'USO	<u>INDUSTRIALE</u>
DATI CATASTALI E UBICAZIONE DEL TERRENO	catasto <u>terreni urbani</u> del Comune di <u>NERETO</u> foglio n. <u>7</u> mapp. <u>997-998</u> ubicazione: località <u>ZONA INDUSTRIALE</u> via <u>1° MAGGIO - SALVEMINI</u>

DATI DI AREA:

DI PROGETTO VERIFICA UFFICIO

a	Superficie catastale di intervento	mq.	<u>19485</u>	
b	Superficie territoriale (St)	mq.	<u>//</u>	
c	Superficie fondiaria del lotto di intervento (Sf)	mq.	<u>19485</u>	

DATI EDILIZI:

DI PROGETTO

AMMESSI

VERIFICA UFFICIO

d	superficie coperta (Sc)	mq.	REG. <u>9500,76</u> P.R.E. <u>3728,63</u>	Usp <u>9742,50</u>	
e ^I	superficie utile lorda (Sul)	mq.	<u>12</u>	<u>12</u>	
e ^{II}	Volume (V)	mc.	<u>11</u>	<u>11</u>	
f	Superf. utile abitabile (Sup _u)	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
g	Superf. non residenz. (Snr)	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
h	Superf. complessiva (Sc)	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
i	Superficie netta (Sn)	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
l	Superficie accessori (Sa)	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
m	Superfici per attività:	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
	m/1 - turistiche	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
	m/2 - direzionali	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	
	m/3 - commerciali	mq.	<u>11</u>	<u>11</u>	

DATI FUNZIONALI:

DI PROGETTO

AMMESSI

VERIFICA UFFICIO

q	superfici a parcheggi: q/1 pubblici ⁽¹⁾	mq.	3998,48	P.R.E. 2.537,97 3.983,46	
	q/2 di pertinenza a edif.	mq.	1055,75	974,25	
s	superficie a viabilità	mq.	4	11	
t	superf. ad urbanizz. second.	mq.	4	4	
r	superfici a verde: PERMEABILE ^{PERMEABILE}				
	r/1 privato	mq.	5.000		
	r/2 condominiale	mq.	4	4	4
	r/3 pubblico ⁽¹⁾	mq.	4	4	4
w	superf. aree uso pubbl. ⁽²⁾	mq.	4	4	4

DISTANZE:

n ^I	dai confini	ml.	min. nel 1000	5,00	
n ^{II}	dalle strade	ml.	min. nel 1000	min. nel 10,00	
n ^{III}	dai confini di zona	ml.	4	4	
n ^{IV}	dai fabbricati	ml.	4	4	

INDICI:

p	di fabbricaz. fondiaria (If)		4	4	
p ^{II}	di utilizzaz. fondiaria (Uf)		4	4	

ALTEZZE:

o ^I	altezza delle fronti	ml.	H _{max} 8,60	P.R.G. 10,50 P.R.E. 12,00	
		ml.			
		ml.			
		ml.			
o ^{II}	altezza max dell'edificio	ml.	8,60		

ABITANTI E/O ADDETTI:

abitanti e/o addetti convenzionali	n.		
------------------------------------	----	--	--

(1) Di urbanizzazione primaria.

(2) È dato da r/3 + s + t + q/1.

AZZONAMENTO DEL PIANO URBANISTICO (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444)

<input type="checkbox"/> zona A	centro Storico	(3) _____
<input type="checkbox"/> zona B	di completamento residenziale	(3) _____
<input type="checkbox"/> zona C	di espansione residenziale	(3) _____
<input checked="" type="checkbox"/> zona D	artigianale - industriale	(3) _____
<input type="checkbox"/> zona E	agricola	(3) _____
<input type="checkbox"/> zona F	attrezzature e servizi pubblici	(3) _____
<input type="checkbox"/> zona _____		(3) _____
<input type="checkbox"/> zona _____		(3) _____
<input type="checkbox"/> zona _____		(3) _____
<input type="checkbox"/> zona _____		(3) _____

(3) Specificare in dettaglio secondo il P.R.G. o il P.d.F. vigente nel Comune ovvero se in esecuzione di un programma pluriennale di attuazione vigente o di altro piano particolareggiato di attuazione.

ALTRE NOTIZIE

[illegible]

NUOVO CODICE DELLA STRADA

D. Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modificazioni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

D.P.R. 16-12-1992, n. 495 e successive modificazioni

VERIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DAL CONFINE STRADALE

☒ L'intervento edilizio di cui al presente progetto risulta conforme alle suddette norme in quanto⁽¹⁾:
IL FABBRICATO DI PROGETTO RICADE ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO E COMUNQUE LE DISTANZE DALLA VIABILITA' PRINCIPALE ESSEMPIA MAGGIORI DI ME 1000-

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

- A) ☒ Nuova costruzione ☐ Ricostruzione conseguente a demolizione integrale
☐ Ampliamento fronteggiante la/e strada/e ☐ Altro: _____
- B) ☐ Costruzione o ricostruzione di muro/i di cinta di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alla/e strada/e ☐ Altro: _____

UBICAZIONE DEL MANUFATTO da realizzare⁽²⁾: ZONA INDUSTRIALE ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

CLASSE O TIPO DI STRADA su cui fronteggia il manufatto:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A - Autostrada | <input type="checkbox"/> E - Strada urbana di quartiere |
| <input type="checkbox"/> B - Strada extraurbana principale | <input checked="" type="checkbox"/> F ^I - Strada locale urbana |
| <input type="checkbox"/> C - Strada extraurbana secondaria | <input type="checkbox"/> F ^{II} - Strada locale extraurbana |
| <input type="checkbox"/> D - Strada urbana di scorrimento | <input type="checkbox"/> F ^{III} - Strada vicinale extraurbana |

N.B.: Nel caso il manufatto fronteggi più strade, barrare tutti i casi possibili.

DISTANZE MINIME DA RISPETTARE:


- ME 1000 DA VIA SALVERMINI: DISTANZA DI PROGETTO > ME 1000
- ME 1000 DALLA NUOVA STRADA DI PIANO: DISTANZA DI PROGETTO ME 1000
- ME 1 DA VIA SALVERMINI: DISTANZA DI PROGETTO ME

RELAZIONE DESCRITTIVA a giustificazione dell'opera progettata:

(1) Indicare il motivo secondo il quale si può ritenere conforme il progetto alle disposizioni del Codice della Strada. Ad esempio: trattasi di ricostruzione conseguente a demolizione parziale, ovvero trattasi di ampliamento sul retro del fronte stradale, ovvero in zona territoriale su tipo di strada ove non sono stabilite distanze minime, ovvero risultano rispettate le distanze minime a protezione, del nastro stradale, ecc..

(2) Indicare dettagliatamente l'ubicazione del manufatto progettato, sia in riferimento alla delimitazione del centro abitato, sia che lo stesso si trovi in rettilineo o in curva o che sia in corrispondenza di intersezioni stradali a raso o all'interno degli svincoli.

ALTRE NOTIZIE



Il presente prospetto viene allegato agli elaborati di progetto presentati, per farne parte integrante.

Data _____

IL TECNICO

CONTROLLI DEL PROGETTO - PARERI

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI COMUNALI

1 - Parere dell'Ufficio Tecnico Comunale - Sez. Urbanistica

Data _____ **IL FUNZIONARIO INCARICATO** _____

2 - Parere dell'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione LL.PP. servizio: _____

(Acquedotto - gas - strade - pubb. illuminaz. - fognature)

Data _____ **IL FUNZIONARIO INCARICATO** _____

3 - Parere del Servizio Sanitario espresso il _____ **:**

Data _____ **IL FUNZIONARIO INCARICATO** _____

4 - Parere della Commissione Edilizia espresso il _____

5 - Parere del _____ espresso il _____:

Data _____ **IL FUNZIONARIO INCARICATO** _____

6 - Parere del _____ espresso il _____:

Data _____ **IL FUNZIONARIO INCARICATO** _____

N.B. - Barrare con una crocetta la documentazione conforme alle norme vigenti:

I° CONTROLLO	II° CONTROLLO	I° controllo	II° controllo	DOCUMENTAZIONE
<input type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> CONFORME	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OPERE DI URBANIZZAZIONE
<input type="checkbox"/> NON CONFORME	<input type="checkbox"/> NON CONFORME	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - D.M. 236/89 - L. 104/92
DATA _____	DATA _____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FOGNATURA D.Lgs. n. 152/99
ESEGUITO DA _____	ESEGUITO DA _____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	IMPIANTI TECNICI L. 46/90 - D.P.R. 447/91
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA D.M. 11-03-88
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NULLA OSTA VV.FF.
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NULLA OSTA GENIO CIVILE L. 1086/71 - L. 64/74
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI D.Lgs. n. 490/99
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CONTR. OPERE URBANIZZ. I e II
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CONTRIBUTO COSTO COSTRUZ.
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	BELLEZZE NATURALI D.Lgs. n. 490/99 PIANO PAESISTICO REGIONALE
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ISOLAMENTO ACUSTICO NUOVI IM- PIANTI D.P.C.M. 1-03-1991 - L. 447/95
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	REQUISITI COGENTI
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
_____	_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Data _____

IL TECNICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




COMUNE DI NERETO

PROVINCIA DI TERAMO

☐ CAP 64015 PIAZZA DELLA REPUBBLICA n. 1 ☒ 0861/806933/38 - FAX 0861/806947
E-MAIL URBANISTICA@COMUNE.NERETO.TE.IT

COMUNE DI NERETO			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2017	VI	03	
126/S.U.E.		Da	29/06/2017



ZONA IND. LE

Spett. I.MA.TEX. s.r.l.
~~Piazza Brodolini, 7~~
64015 - Nereto

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 268 del 27.06.1995 con la quale si approvava l'elaborato tecnico relativo alla delimitazione dei centri abitati;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 27 del 22.02.2006 con la quale si modificava ed integrava l'elaborato tecnico allegato alla Delibera di cui sopra;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 237 del 25.10.2007 con la quale si modificava ed integrava l'elaborato tecnico allegato alla Delibera 268 del 27.06.1995 ai sensi del D.L. 285/1992 e s.m.i.

VISTE le planimetrie allegate alle Delibere precedentemente richiamate;

VISTO il D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992

VISTE le leggi urbanistiche;

ATTESTA

Che le particelle censite ai N.C.E.U. del Comune di Nereto ai fg. 6 con il mappali 1536 e 1822 rientrano nella delimitazione del centro abitato così come definito all'art. 4 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992.

Dalla Residenza Municipale, 28/06/2017



Il Responsabile del Servizio
(Arch. Sara Cantalamessa)

COMUNE di NERETO

PROVINCIA di TERAMO

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Decreto Legislativo 10 Settembre 1993, n. 360

- Disposizioni correttive e integrative del codice della strada
approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285

RELAZIONE TECNICA



RELAZIONE TECNICA

Nell'esigenza di adempiere alle disposizioni correttive e integrative del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, variato con D.L. 10.09.1993 n. 360, l'Amministrazione Comunale di Nereto ha incaricato il sottoscritto Dott. Arch. Aldorino DI GAETANO, di delimitare i centri abitati nel territorio comunale.

Premesso che la definizione di Centro Abitato, definito della nuova disciplina del Codice della Strada, recita "Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Trattandosi di un aspetto qualificante del testo normativo, con previsione di obbligatorietà da parte di tutti i Comuni, il sottoscritto ha studiato il territorio e la Variante al Piano Regolatore Generale, regolarmente approvato, onde individuare i limiti, allo scopo di regolare l'attività edilizia lungo le strade del territorio comunale, comprese tutte le relative autorizzazioni o nulla-osta, comprese le attribuzioni esclusive dei comuni e la relativa competenza.

Il procedimento adottato è stato notevolmente ampliato in quanto il territorio comunale è particolarmente limitato e densamente popolato.

Infatti esso si estende per Km² 7,400 e confina con i Comuni di Controguerra, Corropoli, Sant'Omero e Torano Nuovo, con una popolazione di circa 4.500 abitanti, e pertanto con un rapporto di circa 600 abitanti per Km².

Inoltre il Comune, come ribadito nello Statuto Comunale (Art. 4) è costituito da 9 contrade storicamente riconosciute dalla comunità: "Capo di Valle", "Certosa", "Flaio", "Parignano", "Pignotto", "Rote", "S. Martino", "S. Savino", "Vibrata".

La predisposizione del centro abitato ha tenuto conto degli indirizzi di legge, dello sviluppo urbanistico e delle contrade.

Il tutto riportato nelle tavole che fanno parte integrante della presente relazione così definite:

- A) Tav. n. 1 - delimitazione rilevata dal Piano Paesistico Regionale dove sono facilmente individuabili gli insediamenti prevalentemente residenziali con servizi connessi e gli insediamenti produttivi con i confini comunali;
- B) Tav. n. 2 - tavola specifica come da disposizione di legge e delimitazione dei centri abitati a norma dell'art. 3 punto 8 del Codice della Strada;
- C) Tav. n. 3/a e 3/b - collegamento tra delimitazione centro abitato e Piano Urbanistico, dove sono evidenziati gli sviluppi previsti dalla Variante di P.R.G..

In conclusione la delimitazione del centro abitato risponde ai criteri e allo spirito di legge e tiene conto della conformazione abitativa e non del Comune di Nereo.

Tanto dovevo a disimpegno dell'incarico ricevuto.

Giulianova, lì



Registro protocollo
Regione Abruzzo

Archivio	Registro	Codice	Data	Protocollo	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0038430/20	10/02/2020	CONSEGNATA A MANO Mittente: COMUNE DI NERETO	
Oggetto:	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - RIFERIMENTI CATASTALI					
Impronta:						